



**BANCA POPOLARE<sup>®</sup>**  
**del FRUSINATE**

---

Società Cooperativa per Azioni

Costituita il 12/07/1991 con rogito notaio Piacitelli

rep.n° 14800 racc.n° 2198

Iscritta al Tribunale di Frosinone al n° 7689 Reg. Soc.

e al n° 5118 nell'albo delle aziende di Credito

con codice meccanografico 5297.7

---

Regolamento Assembleare

modificato con Assemblea straordinaria

del 16 Novembre 2024



# Banca Popolare del Frusinate

## Regolamento Assembleare

### **Art. 1 - Scopo del Regolamento**

1. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e dello statuto Sociale, lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie della Banca Popolare del Frusinate S.c.p.a., le modalità di candidatura alle cariche Sociali e per la relativa elezione da parte dell'Assemblea.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, trovano applicazione le norme di legge e dello statuto Sociale. Tali disposizioni, in caso di contrasto con le previsioni del regolamento, prevalgono su queste ultime.

### **Art. 2 - Modalità di Convocazione dell'Assemblea**

1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio d'Amministrazione, oppure, occorrendo, dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a norma di legge mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (che deve trovarsi nel comune in cui ha sede legale la Banca ovvero in un comune in cui è presente almeno una dipendenza della stessa), la data e l'ora di inizio dell'adunanza in prima convocazione e, se del caso, in seconda convocazione. La data della seconda convocazione non potrà coincidere con il giorno fissato per la prima. L'avviso di convocazione dovrà altresì indicare l'indirizzo PEC per l'invio delle liste ex art. 8, comma 8, lett. a), ii.
2. Copia dell'avviso di convocazione è affisso nella sede Sociale, nelle agenzie della Banca, almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea in prima convocazione e ne viene data informativa ai Soci a mezzo posta ordinaria, e-mail o PEC agli indirizzi risultanti nelle anagrafiche della Banca.
3. Il Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può prevedere la possibilità di partecipazione dei Soci all'Assemblea anche mediante l'attivazione di un sistema di collegamento a distanza, individuando i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali i Soci potranno affluire. In tal caso, nell'avviso di convocazione devono essere indicati i locali audio/video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere la riunione svolta in quello ove siano presenti il Presidente e il verbalizzante.

### **Art. 3 - Intervento in Assemblea**

1. Possono intervenire all'Assemblea i Soci aventi diritto al voto, iscritti nel libro Soci da almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea di prima convocazione, che abbiano fatto pervenire presso la sede della Banca, almeno due giorni non festivi prima



della data fissata per la prima convocazione, l'apposita comunicazione che l'intermediario incaricato della tenuta dei conti deve effettuare all'emittente; resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il termine indicato nel precedente periodo, purché entro l'inizio dei lavori Assembleari della singola convocazione. A detto obbligo di comunicazione non sono soggetti i Soci che abbiano le proprie azioni iscritte in conto presso la Banca.

2. Possono altresì intervenire in Assemblea i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
3. Possono partecipare all'Assemblea, su invito del Presidente, i dipendenti della Società e altri soggetti non Soci la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione alle materie da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
4. Il Presidente può consentire di assistere all'Assemblea, quali semplici osservatori, ossia senza diritto di voto e senza diritto di intervenire nella discussione, esperti, analisti finanziari, rappresentanti della Società di revisione, esponenti della comunità economico-finanziaria, che abbiano inoltrato richiesta in tal senso alla Società almeno due giorni prima rispetto alla data fissata per l'Assemblea.
5. I soggetti di cui ai commi 3 e 4, previamente identificati, potranno accedere ai locali dell'Assemblea forniti di idoneo contrassegno da esibire durante i lavori Assembleari.

#### **Art. 4 – Diritto di voto e rappresentanza in Assemblea**

1. Ogni Socio ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare e può rappresentare per delega sino ad un massimo di dieci Soci, salvi i casi di rappresentanza legale.
2. Il Socio può farsi rappresentare da altro Socio – che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società – mediante delega scritta la cui firma deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato (Notaio, Segretario Comunale o Delegato del Sindaco) o dal Direttore Generale o da dipendenti della Società che abbiano il ruolo di Direttore di Filiale. In alternativa il Socio delegante potrà apporre la propria firma digitale (da cui risulti la data e l'ora di apposizione della firma) e in tal caso inviare la delega - dalla propria e-mail PEC all'indirizzo PEC che verrà reso noto nell'avviso di convocazione - che dovrà pervenire alla Banca almeno tre giorni lavorativi prima dell'Assemblea.

#### **Art. 5 – Verifica della legittimazione all'intervento**

1. Coloro che hanno diritto d'intervenire in Assemblea devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale e la certificazione indicata nell'avviso di convocazione, nonché le deleghe eventualmente ricevute.
2. Il personale incaricato dalla Società rilascia apposito pass da esporre per il periodo di svolgimento dei lavori Assembleari. Il pass deve essere esibito a semplice richiesta del



personale di servizio. I Soci che per qualsiasi ragione si allontanano dai locali in cui si svolge l'Assemblea, prima dello scioglimento della stessa, sono tenuti a far registrare la propria uscita attraverso il transito dalle apposite postazioni poste all'ingresso dei locali Assembleari.

3. Il personale incaricato rilascia altresì a ciascun Socio gli eventuali strumenti informatici per l'esercizio del diritto di voto, da utilizzare in modo strettamente personale. Tali strumenti sono incedibili ad altri Soci e devono essere conservati per tutto il periodo di durata dell'Assemblea, devono essere esibiti a richiesta del personale incarico e devono essere restituiti al momento dell'allontanamento, anche temporaneo, dall'Assemblea.
4. Salvo autorizzazione del Presidente dell'Assemblea, nei locali in cui si svolge la riunione non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.
5. In caso di attivazione di un sistema di collegamento a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea, nell'avviso di convocazione vengono indicate le modalità per la verifica della legittimazione dei Soci nelle varie sedi.
6. In caso di contestazioni sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide, inappellabilmente, il Presidente dell'Assemblea.

#### **Art. 6 – Costituzione dell'Assemblea e modalità di svolgimento**

1. In conformità all'articolo 25 dello statuto, l'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi di Statuto; in mancanza di uno di questi ultimi, da persona designata dagli intervenuti.
2. Il Presidente dell'Assemblea, dopo aver constatato ai sensi dello statuto la sussistenza dei requisiti per poter validamente deliberare, dispone affinché sia dato inizio ai relativi adempimenti.
3. L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina fra i Soci due o più scrutatori nonché un segretario, salvo nel caso di Assemblea straordinaria o, quando il Presidente lo reputi opportuno, in cui tale funzione è assunta da un notaio, da lui designato.  
Il segretario e il notaio possono farsi assistere da personale di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.
4. Agli scrutatori spetta l'incarico di controllare l'identità personale dei Soci all'ingresso nelle cabine, di garantire il libero esercizio del voto e di rimanere a disposizione del segretario per eventuali necessarie occorrenze. Agli scrutatori è altresì demandato il compito di autenticare le schede da consegnare agli elettori, assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di voto, nonché, a votazioni avvenute, di effettuare lo spoglio delle schede ed il conteggio dei voti ottenuti dai singoli candidati.



5. Al Presidente compete l'onere di regolare l'Assemblea al fine di garantire un corretto svolgimento dei lavori. In particolare, dopo aver illustrato gli argomenti posti all'ordine del giorno, regola la discussione dando la parola ai Soci che l'abbiano richiesta e riferisce delle proposte di deliberazione sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno siano trattati contestualmente.
6. Il Presidente dell'Assemblea può disporre che sia omessa la lettura delle relazioni e dei documenti, inerenti i punti all'ordine del giorno, che siano stati preventivamente messi a disposizione degli interessati almeno dieci giorni prima dell'adunanza nel corso della quale viene trattato il tema.
7. Il Presidente può farsi assistere da soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.
8. Il Presidente dispone di un servizio d'ordine assolto da personale ausiliario appositamente incaricato, fornito di appositi segni di riconoscimento.
9. I legittimati all'intervento possono chiedere la parola su ciascun argomento posto in discussione una sola volta, per la durata massima di cinque minuti, salvo diversa determinazione da parte del Presidente dell'Assemblea in relazione al numero dei Soci iscritti a parlare. Trascorso tale periodo di tempo il Presidente invita l'oratore a concludere il proprio intervento. In caso di eccessi e/o abusi il Presidente può togliere la parola al Socio che se ne sia reso responsabile. Gli interventi e le proposte devono essere chiari, concisi e strettamente pertinenti alle materie trattate.
10. Coloro che sono già intervenuti nella discussione hanno facoltà di replica una sola volta e per la durata massima di tre minuti. Allo scadere dei predetti termini il Presidente ha la facoltà di togliere la parola, dopo aver esortato a terminare l'intervento.
11. Sono consentite note scritte sugli argomenti in trattazione, da far pervenire alla Presidenza all'inizio della seduta. Nel corso della seduta il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può interrompere i lavori per un tempo non superiore ad un'ora.
12. Nel caso che non sia possibile portare a termine nella giornata la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente può proporre all'Assemblea, senza necessità di ulteriore avviso ai Soci assenti, di rinviare l'Assemblea stessa a data da fissare entro gli 8 giorni successivi, stabilendo il luogo, la data, l'ora. La successiva seduta vale come la prosecuzione dell'Assemblea sospesa, pertanto, si costituisce e delibera con le stesse maggioranze.
13. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la valida costituzione dell'Assemblea, il Presidente, decorsi trenta minuti dall'orario fissato per l'inizio dei lavori, ne dà comunicazione e, se già fissata la seconda convocazione, ne rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.



14. Nel caso di attivazione di un sistema di collegamento a distanza, il Presidente, al momento di apertura dei lavori Assembleari, verifica altresì che sussistano le condizioni previste dalla legge e dallo Statuto Sociale per l'eventuale partecipazione a distanza, avuto particolare riguardo all'idoneità del collegamento, alla possibilità di identificare i Soci partecipanti a distanza, nonché alla possibilità, per gli stessi, di seguire la discussione, e di poter esprimere il voto.

#### **Art. 7 – Esercizio e modalità di voto**

1. Il Presidente può disporre che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della relativa discussione, oppure al termine della discussione su tutti o alcuni degli argomenti all'ordine del giorno.
2. Salvo quanto previsto dall'art. 9 con riguardo alle cariche Sociali, le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese, con le modalità stabilite dal Presidente. Qualora su un argomento all'ordine del giorno siano state presentate proposte di delibera tra loro alternative, il Presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, in caso di mancata approvazione, gli altri testi. Per lo scrutinio palese, salvo l'utilizzo di strumenti elettronici, il Presidente può adottare uno dei seguenti metodi: alzata di mano o alzata e seduta, con prova e controprova. Coloro che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al segretario dell'Assemblea o agli scrutatori per la verbalizzazione. All'esito di ciascuna votazione, il Presidente dichiara approvata la deliberazione che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto Sociale.

#### **Art. 8 – Presentazione delle candidature alle cariche Sociali**

1. Ferma la verifica da parte del Consiglio – a pena di decadenza dalla carica dei candidati eletti – della sussistenza dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto Sociale, gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea nell'ambito delle candidature oggetto delle liste presentate presso la sede legale della Banca entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.
2. Le liste con le candidature alla carica di Amministratore possono essere presentate su iniziativa:
  - del Consiglio di Amministrazione;
  - su iniziativa di almeno 100 Soci, che risultino iscritti a libro Soci da almeno 90 giorni (rispetto alla data in cui è stata convocata l'Assemblea in prima convocazione) e che abbiano diritto ad intervenire e di votare in Assemblea secondo le norme vigenti.
3. Ciascuna lista di cui al comma 2, a pena di inammissibilità, deve:
  - a. contenere un elenco numerato dei candidati in numero equivalente a quello degli Amministratori da eleggere;
  - b. essere formata in modo da assicurare che la composizione del Consiglio all'esito del



voto, tenuto degli Amministratori eventualmente ancora in carica, rispetti sia la presenza di Amministratori indipendenti, sia l'equilibrio tra i generi almeno nella misura minima richiesta dalle disposizioni di legge, regolamentari e di vigilanza pro tempore vigenti, sia la rappresentatività delle attività economiche prevalenti nei territori di insediamento o di operatività della banca, ovvero, delle attività professionali presenti negli stessi. In particolare, in ciascuna lista devono essere specificamente indicati i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente e/o quelli che sono Soci espressione delle attività economiche prevalenti nei territori di insediamento o di operatività della banca, ovvero, delle attività professionali presenti negli stessi;

- c. essere corredata della seguente documentazione:
- i. curriculum recante esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato nonché l'elenco delle cariche ricoperte in altre Società;
  - ii. dichiarazione di ciascun candidato attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente o dallo Statuto Sociale;
  - iii. dichiarazione di ciascun candidato attestante o meno la sussistenza del requisito di indipendenza ex art. 30, comma 3, dello Statuto Sociale e/o se lo stesso è espressione delle attività economiche prevalenti nei territori di insediamento o di operatività della banca, ovvero, delle attività professionali presenti negli stessi ex art. 30, comma 4, dello Statuto Sociale;
  - iv. dichiarazione di ciascun candidato in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali che assumono rilievo in relazione alle specifiche esigenze e ai profili di idoneità individuati nel documento "Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione" approvato dal Consiglio medesimo e pubblicato sul sito internet della Banca almeno 60 giorni prima rispetto alla data dell'Assemblea in prima convocazione;
  - v. dichiarazione di ciascun candidato relativa all'accettazione della propria candidatura e attestante la non accettazione della candidatura in altra lista.
- d. in ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'indicazione della durata del mandato di ciascun singolo candidato, da fissare coerentemente con il disposto dell'art. 30, comma 13, dello Statuto Sociale.
4. Ferma la verifica da parte del Collegio – a pena di decadenza dalla carica dei candidati eletti – della sussistenza dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto Sociale, i componenti del Collegio Sindacale e il relativo Presidente vengono nominati dall'Assemblea nell'ambito delle candidature oggetto delle liste presentate presso la sede legale della Banca entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Tali liste possono essere presentate su iniziativa di almeno 100 Soci, che risultino iscritti al libro Soci da almeno 90 giorni (rispetto alla data in cui è stata convocata l'Assemblea in prima convocazione) e che abbiano diritto ad intervenire e di votare in Assemblea secondo le norme vigenti.



5. Ciascuna lista di cui al comma 4, a pena di inammissibilità, deve:
  - a. contenere un elenco numerato dei candidati in numero equivalente a quello dei Sindaci supplenti e dei Sindaci effettivi da eleggere, indicando per ciascun nominativo se la candidatura riguardi la nomina a Presidente del Collegio Sindacale oppure a Sindaco effettivo o a Sindaco supplente;
  - b. essere formata in modo da assicurare che la composizione del Collegio (ivi inclusi i Sindaci supplenti) risultante all'esito del voto rispetti quanto previsto dallo statuto Sociale e dalla normativa, anche regolamentare e di vigilanza pro tempore vigente;
  - c. essere corredata della seguente documentazione:
    - i. curriculum recante esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato nonché l'elenco delle cariche ricoperte in altre Società;
    - ii. dichiarazione di ciascun candidato attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti e dei criteri di idoneità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente o dallo Statuto Sociale;
    - iii. dichiarazione di ciascun candidato attestante o meno l'iscrizione nel registro dei revisori legali e l'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
    - iv. dichiarazione di ciascun candidato in merito alle proprie caratteristiche personali e professionali che assumono rilievo in relazione alle specifiche esigenze e ai profili di idoneità individuati nel documento "*Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale*" approvato dal Collegio medesimo e pubblicato sul sito internet della Banca almeno 60 giorni prima rispetto alla data dell'Assemblea in prima convocazione;
    - v. dichiarazione di ciascun candidato relativa all'accettazione della propria candidatura e attestante la non accettazione della candidatura in altra lista.
6. I componenti del Collegio dei Proviviri vengono nominati dall'Assemblea nell'ambito delle candidature oggetto delle liste presentate su iniziativa dei Soci presso la sede legale della Banca entro il decimo giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Tali liste possono essere presentate su iniziativa di almeno 100 Soci, che risultino iscritti a Libro Soci da almeno 90 giorni (rispetto alla data in cui è stata convocata l'Assemblea in prima convocazione) e che abbiano diritto ad intervenire e di votare in Assemblea secondo le norme vigenti. Ciascuna lista, a pena di inammissibilità, deve contenere un elenco numerato dei candidati in numero equivalente a quello da nominare, indicando per ciascun nominativo se la candidatura riguardi la nomina a Proboviro effettivo o a Proboviro supplente. Tutti i candidati devono essere Soci della Banca.





7. In sede di presentazione delle liste, ciascun candidato ad una carica Sociale può sottoscrivere la pertinente documentazione e le relative dichiarazioni mediante firma autografa o firma digitale.
8. Con riguardo alla presentazione delle liste per le cariche Sociali da parte dei Soci, si precisa quanto segue:
  - a. i Soci presentatori debbono espressamente dichiarare quale lista di candidati intendono supportare e la sottoscrizione di ciascun Socio presentatore è apposta di seguito al relativo cognome e nome, dattiloscritti o in stampatello, mediante:
    - i. firma autografa che deve essere autenticata (con indicazione della data e dell'ora di apposizione della firma) da un pubblico ufficiale a ciò per legge autorizzato (Notaio, Segretario Comunale o Delegato del Sindaco) o dal Direttore Generale o da dipendenti della Società che abbiano il ruolo di Direttore di Filiale;
    - ii. firma digitale (da cui risulti la data e l'ora di apposizione della firma) e, in tal caso, la relativa dichiarazione deve essere inviata dalla propria e-mail PEC all'indirizzo PEC che verrà reso noto nell'avviso di convocazione;
  - b. deve essere chiaro e inequivoco quale lista il Socio presentatore (o i Soci presentatori) intenda (intendano) supportare. La Banca può mettere a disposizione sul proprio sito internet la modulistica che i Soci potranno utilizzare per la presentazione delle liste;
  - c. uno o più candidati, ovvero, uno o più Soci presentatori hanno diritto di richiedere alla Banca che presso tutte le dipendenze della stessa venga messa a disposizione apposita modulistica per permettere ai Soci che si recano in filiale di esprimere il proprio supporto a favore della lista che intendono presentare. In tal caso, il Direttore della Filiale dovrà provvedere all'immediata autentica della firma di ciascun Socio sottoscrittore;
  - d. ciascun Socio-presentatore non può sottoscrivere più di una lista. Qualora un Socio abbia sottoscritto più liste, tutte le firme da lui apposte saranno considerate nulle ed il Socio deferito al Collegio dei Probiviri;
  - e. i candidati, compresi quelli aspiranti alla carica di Sindaco supplente o di proboviro supplente, non possono sottoscrivere alcuna lista.
9. Tutte le liste di candidature alle cariche Sociali presentate dai Soci, unitamente alle relative dichiarazioni di supporto, devono pervenire alla Banca almeno entro le ore 16,00 del decimo giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e vengono numerate in ordine cronologico e ne viene annotata la data, l'ora e il minuto di deposito.
10. Le liste presentate per ciascuna carica Sociale e i curricula dei relativi candidati sono messi a disposizione dei Soci presso la sede legale della Banca nonché sul sito *internet* della stessa e sono resi noti dal Presidente, in forma sintetica, in Assemblea, prima della votazione.



## **Art. 9 – Voto e nomina delle cariche Sociali**

1. Le votazioni per la nomina alle cariche Sociali avvengono a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, su proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese.
2. La votazione a scrutinio segreto potrà effettuarsi, a scelta del Presidente, nelle seguenti modalità:
  - a. mediante l'uso di strumenti elettronici che assicurano l'anonimato del Socio votante fornendosi, in tal caso, volta per volta, le relative istruzioni;
  - b. mediante consegna ai Soci di apposite schede, munite di visto di convalida del segretario o di uno degli scrutinatori nominati dall'Assemblea. Vengono previste schede separate rispettivamente per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri. In ogni scheda sono riportate partitamente le liste di candidati presentate dai Soci, ciascuna contrassegnata con un distinto numero e con l'indicazione dei relativi candidati. L'eventuale lista dei candidati alla carica di Amministratori presentata su iniziativa del Consiglio di Amministrazione è intitolata "Lista del Consiglio di Amministrazione".
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lett. b, gli scrutinatori consegnano le schede previa esibizione del biglietto di ammissione; vengono consegnate un numero di schede pari al numero dei voti che il Socio, anche in ragione delle deleghe ricevute, è titolato ad esercitare. I Soci appongono una croce ("X") nell'apposito riquadro afferente alla lista che intendono votare; su ciascuna scheda di voto, non può essere espressa più di una preferenza. Le schede verranno depositate nell'urna su chiamata del Presidente o di un suo incaricato. Ciascuna scheda dovrà essere depositata nelle urne appositamente predisposte per la votazione dell'organo Sociale cui fa riferimento la scheda stessa. Ciascun avente diritto depone nelle urne una scheda per ognuno dei voti cui ha diritto, in proprio o per delega, secondo le risultanze del biglietto di ammissione all'Assemblea. I voti espressi su schede non conformi, ovvero, in violazione delle regole procedurali testé richiamate sono nulli.
4. Qualora si proceda alla nomina delle cariche Sociali con voto palese, si applica, in quanto compatibile, l'art. 7 del presente regolamento.
5. Risultano eletti alle rispettive cariche Sociali i candidati indicati nella lista che ha ottenuto più voti. A parità di voti tra due liste, si provvede al ballottaggio tra le stesse.
6. Ai sensi dell'art. 42, comma 8, dello Statuto Sociale, qualora non sia stata validamente presentata alcuna lista per il Collegio Sindacale, i Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti sono eletti sulla base delle candidature proposte da uno o più Soci direttamente in Assemblea. A tal fine le candidature presentate vengono poste in votazione individualmente e:
  - a. nel caso di voto palese, si applica, in quanto compatibile, l'art. 7 del presente regolamento;



- b. nel caso di voto segreto, si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, lett. a. e b., e 3, del presente articolo. In tal caso, i candidati vengono elencati in ordine alfabetico per cognome e nome e prima del cognome di ciascuno di essi è apposto un riquadro; dopo il nome è specificato se concorrono come Sindaci effettivi o supplenti. I Soci appongono una croce ("X") nell'apposito riquadro afferente a ciascun candidato che intendono votare: ogni Socio può esprimere massimo tre preferenze per i Sindaci effettivi e due preferenze per i Sindaci supplenti. I voti espressi su schede non conformi, ovvero, in violazione delle regole procedurali testé richiamate sono nulli.

Risulteranno eletti, nei rispettivi ruoli per cui è stata presentata la candidatura e sino a concorrenza del numero complessivo dei Sindaci effettivi e supplenti da eleggere, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra un numero di candidati superiore a quelli da eleggere, l'Assemblea procede al ballottaggio tra i candidati. Qualora, al termine delle votazioni, la composizione del Collegio così determinata non rispetti il numero minimo di Sindaci effettivi e supplenti appartenenti al genere meno rappresentato e/o di Sindaci effettivi e supplenti iscritti nel registro dei revisori legali i quali abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, i candidati eletti che non permettono il rispetto di predetti criteri sono sostituiti, per quanto necessario, con i candidati che ne permettono il rispetto, tenuto conto del numero di voti da ciascuno ricevuti. Per la sostituzione rilevano nell'ordine i seguenti criteri: (i) appartenenza al genere meno rappresentato; (ii) Sindaco effettivo o supplente iscritto nel registro dei revisori legali che ha esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Tra i Sindaci effettivi risultanti eletti, l'Assemblea con analoghe modalità rispetto a quelle sopra illustrate, provvede contestualmente a designare il Presidente del Collegio Sindacale.

7. Al termine delle votazioni viene effettuato lo scrutinio, esaurito il quale il Presidente comunica all'Assemblea gli esiti, indicando i candidati che risultano eletti a ciascuna carica Sociale.

#### **Art. 10 – Chiusura lavori Assembleari**

1. Esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la relativa votazione e la proclamazione dei risultati, il Presidente dichiara chiusa la adunanza.

#### **Art. 11 – Verbalizzazione lavori Assembleari**

1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale - sottoscritto dal Presidente e dal segretario, o dal notaio - poi trascritto nell'apposito libro Sociale. Il verbale deve riportare la data dell'Assemblea, ed anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche mediante rinvio all'allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, ovvero, nel caso di voto segreto, di coloro che ne hanno fatto espressa richiesta. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni sui punti all'ordine del giorno.



### **Art. 13 – Disposizioni finali**

1. Oltre a quanto previsto nel presente regolamento, il Presidente può adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori Assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.
2. Il presente regolamento è a disposizione dei Soci presso la sede legale e sul sito *internet* della Società.